

di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stato emanato in attuazione della delega al Governo «per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili», prevista dall'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

In particolare, il testo legislativo elaborato dal governo realizza, conformemente ai criteri di delega dettati dal legislatore, la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione (introdotto dalla medesima legge n. 69 del 2009) e nel rito ordinario di cognizione.

Il dlgs non può ritenersi esaustivo delle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione del sistema processuale civile, in conseguenza delle rilevanti delimitazioni contemplate dalla legge di delega, che, fra le altre, ha escluso la possibilità di intervenire sulle disposizioni processuali in materia di procedure di famiglia e minori.

4.7

## Condizioni di separazione

I miei figli (gemelli) si diplomeranno quest'anno e saranno maggiorenni. Hanno già una concreta possibilità di lavoro nell'azienda di mio cognato. Posso smettere di pagare il contributo appena iniziano il lavoro?

O.N.

### Risponde Debora Ravenna

La risposta è negativa: il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio (da ultimo: C. cass. sentenza n. 13184 del 16/6/2011).

4.7

## Assegno in sede di divorzio

Al momento della separazione ero così depressa che non ho lottato per i miei diritti. Ora sono maturati i tempi per chiedere il divorzio e vorrei chiedere un assegno di mantenimento per me. È possibile?

G.C.

### Risponde Debora Ravenna

È possibile chiedere un assegno di divorzio anche se non è stato chiesto alcun contributo nella fase della separazione.

La determinazione dell'assegno divorzile (art. 5 della legge n. 898/1070 e successive modifiche), è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi patuirono che nessun assegno fosse versato dal marito

per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (Corte di cassazione, sentenza n. 1758/2008).

## DIRITTO E SPORT

22

## Compensi erogati e modello 770

Una Asd ha conferito a propri associati degli incarichi per la promozione delle attività sportive istituzionali in qualità di istruttori abilitati in diverse discipline.

I compensi erogati saranno di ammontare complessivo, nel periodo di imposta, non superiore a euro 7.500,00 e gli istruttori non percepiscono e non percepiranno ulteriori simili compensi da altre associazioni.

Non applicando pertanto alcuna ritenuta su tali compensi, l'Asd è ugualmente obbligata a rilasciare certificazione e a trasmettere il modello 770?

M.S.

### Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'art. 4, comma 6-ter e comma 6-quater, dpr 322/1998, le Asd che erogano i compensi in questione (considerate «sostituti di imposta», ai sensi del dpr 600/1973) sono tenute a rilasciare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati, una certificazione nella quale siano riepilogate le somme erogate e le eventuali ritenute operate e versate secondo i termini di legge. Le somme erogate e le eventuali ritenute operate, oltre ai dati relativi ai soggetti percipienti, saranno poi comunicate dall'Asd all'amministrazione finanziaria attraverso il modello 770 (in forma semplificata) da presentare secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Il modello 770, come espressamente disposto dalle istruzioni ministeriali, deve essere presentato anche nell'ipotesi in cui i compensi erogati siano di importo non superiore a 7.500,00 euro.

22

## Devoluzione del patrimonio

Il consiglio direttivo di una Asd ha convocato l'assemblea straordinaria degli associati per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente liquidazione. Dal bilancio finale di liquidazione emerge che il patrimonio residuo è rappresentato unicamente da attrezzature sportive. Nello statuto dell'associazione è disposto che, in caso di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Si chiede pertanto di conoscere quali sono le modalità operative pratiche per la devoluzione del patrimonio nel rispetto dello statuto.

G.M.

### Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 l'organismo di vigilanza a cui occorre fare rife-